


21-27 giugno 2011

PREVIDENZA/ Il pensionamento a 70 anni riapre la possibilità di cumulare i redditi

Pensioni, la partita del cumulo

L'Inpdap dovrà verificare il regime per i medici riassunti in servizio



Sono pervenute alla direzione dell'Inpdap, l'istituto previdenziale dei medici dipendenti dal servizio sanitario, numerosi quesiti in merito all'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo alla possibilità di mantenimento in servizio dei dirigenti medici sino a un massimo di 70 anni di età al fine del raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione. I quesiti riguardano, in particolare, il regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente operante nella condizione in esame.

L'istituto ha ultimamente prodotto - acquisito il parere conforme da parte del ministero dell'Economia (protocollo n. 57675 del 10 maggio 2011) e del ministero del Welfare (protocollo n. 0009736 del 30 maggio 2011) - una specifica nota operativa, la numero 22, del 7 giugno 2011, con cui ha fornito indicazioni operative per l'uniforme applicazione della disposizione legislativa. L'articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15 novies del Dlgs 502/1992, ha indicato che: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigen-

ti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti» e, al comma 3, specifica che dette disposizioni «si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010». In conseguenza della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

Il canale di età pensionabile individuato da quest'ultima condi-

zione è stabilito a istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della disposizione in oggetto.

L'esercizio della facoltà in esame e la conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta data,

Interessato chi ha 40 anni di servizio

determina necessariamente il venire meno dell'individuazione del titolo «limiti di età» per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del 65 anno di età, in quanto la nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età. Ciò ha immediati riflessi sul regime di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente applicabile a questo personale.

In particolare, considerato che la prima cessazione dal servizio deve considerarsi avvenuta per motivi diversi dai limiti di età, per le motivazioni sopra esplicitate, trova-

no applicazione le disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del Dpr n. 1092/1973 che sanciscono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto (conclusosi per motivi diversi dai limiti di età) e trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa. Analogamente, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva non consente l'equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di età. Tale equiparazione, sempre nei casi di scelta per il secondo canale di età pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo. Sulla base di tali considerazioni le sedi dell'istituto dovranno verificare il regime di cumulo applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio, e a operare secondo le indicazioni specificate avendo altresì cura di renderne noto il contenuto anche alle amministrazioni che hanno personale interessato dalla normativa in esame.

Claudio Testuzza